



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

*** COPIA ***

DELIBERAZIONE N° 35 del 04/09/2014

Codice Comune 41014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in 1° Convocazione

OGGETTO: IMPOSTA IUC – APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI

L'anno duemilaquattordici(2014), addì quattro(04) del mese di settembre alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare, convocati con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Dr. Cancellieri Giorgio nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Franca Damasi.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CANCELLIERI GIORGIO	S	FERRI STEFANIA	S
BETONICA DELFINA	S	GOSTOLI FLAVIO	S
BONCI NICOLETTA	S	FEDUZI EMANUELE	S
GUIDARELLI ANDREA	S	RAGNONI UBALDO	S
MARTINELLI GIGLIOLA	S	GENOVA FRANCESCA	S
CERPOLINI ALICE	S	ANGELI ARPO	N
GROSSI ROBERTO	S		

Le funzioni di presidente vengono esercitate da Dr. Cancellieri Giorgio.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: GROSSI ROBERTO, GOSTOLI FLAVIO, RAGNONI UBALDO.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 04/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA IUC – APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'**art.1** comma 639 della legge 27.12.2013 n.147 ha istituito, a decorrere dall'anno di imposta 2014, la I.U.C.(Imposta Unica Comunale) costituita da tre componenti:

- **I.M.U.** (Imposta Municipale Propria) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
- **TASI** (Tributo per i Servizi Indivisibili) dovuta dai proprietari e, in minima parte, anche dai detentori di immobili, a copertura di servizi;
- **TARI** (Tassa rifiuti) che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visto:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TASI, parte integrante e sostanziale del presente atto, rinviando alla delibera di approvazione delle aliquote l'individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi indivisibili che devono trovare copertura, seppur parzialmente, con l'entrata da TASI.

Visto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 04/09/2014

Dato atto che la votazione sull'argomento ha dato il seguente esito:

PRESENTI N. 12	VOTANTI N. 9	ASTENUTI N. 3 (Emanuele Feduzi, Ubaldo Ragnoni, Francesca Genova)
FAVOREVOLI N. 9	CONTRARI N. 0	

Con voti come sopra espressi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili del Comune (TASI), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:

PRESENTI N. 12	VOTANTI N. 9	ASTENUTI N. 3 (Emanuele Feduzi, Ubaldo Ragnoni, Francesca Genova)
FAVOREVOLI N. 9	CONTRARI N. 0	

Con voti come sopra espressi;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Approvato con delibera di C.C. n. 35 del 04/09/2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Soggetto attivo	pag. 3
Art. 3 – Presupposto impositivo	pag. 3
Art. 4 – Soggetti passivi	pag. 3
Art. 5 – Base imponibile	pag. 3
Art. 6 – Aliquote	pag. 4
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale	pag. 4
Art. 8 – Dichiarazione	pag. 4
Art. 9 – Versamenti	pag. 4
Art.10 – Rimborsi e compensazione	pag. 5
Art.11 – Attività di controllo e sanzioni	pag. 5
Art.12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 6
Art.13 – Riscossione coattiva	pag. 6
Art.14 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 7
Art.15 – Clausola di adeguamento	pag. 7

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art.2 – Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art.3 – Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art.4 – Soggetti passivi

Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.

Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art.5 – Base imponibile

La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011.

Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto stabilito dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art.10 del D.Lgs. n.42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art.6 – Aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Con delibera di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art.7 – Detrazione per abitazione principale

Con l'articolo di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art.8 – Dichiarazione

I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art.9 – Versamenti

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale o altre modalità previste dalla legge.

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, fornire un servizio di precompilazione dei moduli di pagamento, a richiesta del contribuente, fermo restando che il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma.

Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda

rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno, alla scadenza fissata dalle norme nazionali.

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art.10 – Rimborsi e compensazione

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI, purchè ne venga fatta richiesta nell'istanza di rimborso da presentare. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art.11 – Attività di controllo e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n.147 del 2013 e nella legge n.296 del 2006.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3 del presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a tre mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione
- L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione
- L'importo non può più essere rateizzato
- Le sanzioni sono applicate per intero.

Art.13 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910.

Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12.

Art.14 – Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art.15 – Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE

ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

- (1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri)

OGGETTO: IMPOSTA IUC – APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI

Parere del responsabile del servizio interessato

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Fermignano, li 22/08/2014

Istruttore Direttivo Tributi Economato
f.to Anna Maria Ferri

Parere del responsabile del servizio finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE.

Fermignano, li 22/08/2014

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Ferri Anna Maria



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DR. GIORGIO CANCELLIERI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA FRANCA DAMASI

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune, come previsto dall'art. 124 c.1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 08/09/2014 al 23/09/2014.

Fermignano, li 08/09/2014

IL VICE SEGRETARIO

F.to DOTT.SSA FRANCA DAMASI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fermignano, li 08/09/2014

IL VICE SEGRETARIO

DOTT.SSA FRANCA DAMASI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.127 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Fermignano, li 04/09/2014

IL VICE SEGRETARIO

F.to DOTT.SSA FRANCA DAMASI